



Provincia di Como

S2.22 SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
S3.13 UFFICIO AIA

AUTORIZZAZIONE N. 332 / 2023

**OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE AZIENDA SYNT3 S.R.L. INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE
DI ERBA, VIA MILANO 20/A**

FRONTESPIZIO

Lì, 09/06/2023

IL RESPONSABILE
MORTERA ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



OGGETTO: Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale azienda SYNT3 S.r.l. insediamento sito in Comune di ERBA, Via Milano 20/a

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- La Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (di seguito "D.Lgs. 152/06");
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. n. 4696 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008
- la D.G.R. n. 4107 del 21 dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 4268 del 8 febbraio 2021;
- la D.G.R. n. 3018 del 15 febbraio 2012;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- il Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

RICHIAMATO il provvedimento n. 9/A/ECO in data 01/02/2013 di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato a SYNT3 S.r.l. (P.IVA 00228710133), con sede legale in Comune di Erba (CO), via Milano n. 20/A per l'insediamento sito in Comune di ERBA, Via Milano 20/a, mappale Foglio 9 n. 3665, esercente l'attività di Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti con utilizzo di solventi organici (punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006);

RICHIAMATI inoltre i provvedimenti:

- n. 76/A/ECO di registro del 08/03/2016, di aggiornamento del predetto atto n. 9/A/ECO in data 01/02/2013;

complessivamente indicati di seguito come "AIA 9/2013 e ss.mm.";

VISTA la nota presentata in data 15/03/2023 da Centurioni Sergio Luciano (C.F. CNTSGL68C31F205A), in qualità di Delegato rappresentante dell'azienda medesima (di seguito "Gestore"), con la quale si comunica la modifica non sostanziale dell'AIA per l'esercizio dell'insediamento medesimo;

CONSIDERATI i contenuti di tale nota;

DATO ATTO CHE le modifiche non sostanziali in progetto consistono nell'ampliamento e riorganizzazione del laboratorio controllo qualità /ricerca e sviluppo.

RICHIAMATO l'avvio di procedimento e contestuale indizione di Conferenza di Servizi in modalità asincrona per l'assunzione dei pareri tecnici con nota n. 15341 del 07/04/2023;

VISTI i chiarimenti integrativi trasmessi dal Gestore, pervenuti il 17/05/2023, agli atti al protocollo n. 21755;



CONSIDERATA la comunicazione di richiesta integrazioni da parte dei Vigili del Fuoco di Como, di cui alla nota n. 4935 in data 07/04/2023, secondo cui:

- *le modifiche ipotizzate andranno correlate alle condizioni che hanno portato al rilascio del Certificato di prevenzione incendi successivamente oggetto di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'articolo 5 del DPR 151/11 in corso di validità;*
- *al fine di porre il Comando dei VVF in condizione di esprimere il parere di competenza, dovrà essere prodotta idonea documentazione (relazione tecnica ed elaborati grafici) redatta in conformità al D.M. 7/8/2012 con simbologia di cui al DM 30.11.1983 n. 151;*

PRESO ATTO che il Gestore ha risposto alla nota dei VVF in data 11/04/2023 (agli atti provinciali al protocollo n. 15684/2023), specificando che:

- *“la modifica che si intende attuare è stata oggetto di condivisione preliminare tra il nostro consulente antincendio e un vostro funzionario, in particolare è stato definito che l'intervento rientra tra quelli previsti dal DM 7.08.2012, che non prevedono un aggravio del rischio sui parametri già valutati con il CPI in vigore (inneschi, affollamento etc.)”;*
- *“alla conclusione dell'intervento verrà inoltrata al Comando dei VVF una SCIA senza aggravio di rischio corredata di relazione tecnica ed elaborati grafici”;*

CONSIDERATO il parere espresso dall'Ufficio d'Ambito di Como con nota n. 24382 del 01/06/2023 in ordine allo scarico idrico derivante dal laboratorio controllo qualità /ricerca e sviluppo e la sospensione del procedimento di assimilazione alle acque reflue domestiche comunicato dallo stesso Ufficio d'Ambito di Como con nota n. 24215 del 01/06/2023;

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare dell'assunzione del parere di Como Acqua S.r.l. in forma tacita, in quanto non espresso entro la data fissata;

ATTESTATO l'avvenuto regolare svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici del Settore Tutela ambientale e Pianificazione del Territorio e precisato che:

- le modifiche richieste dal Gestore si configurano come non sostanziali e comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e della DGR 4268/2021;
- I paragrafi dell'atto autorizzativo oggetto di aggiornamento sono riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- ferme restando le prescrizioni riportate nel medesimo **Allegato Tecnico A**, l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alle modifiche non sostanziali;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, a eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'AIA 9/2013 e ss.mm. fino a conclusione del procedimento di riesame avviato;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Como n. 54/2021 del 28/09/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio alla dott.ssa Eva Cariboni a decorrere dal giorno 01/10/2021;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1300 del 28/10/2022 di conferimento d'incarico di posizione organizzativa a presidio del Servizio Autorizzazioni Ambientali, al dott. Alberto Mortera a decorrere dal giorno 01/11/2022;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,

D E T E R M I N A

1. di approvare l'Allegato Tecnico A, che modifica l'Allegato Tecnico AIA previgente, unito al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, in esito all'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'AIA 9/2013 e ss.mm.:



- per l'insediamento sito in Comune di **ERBA**, Via Milano 20/a, mappale Foglio 9 n. 3665, esercente l'attività di Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti con utilizzo di solventi organici (punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006);
 - della **SYNT3 S.r.l.** (P.IVA 00228710133), con sede legale in Comune di Erba (CO), via Milano n. 20/A;
2. di aggiornare l'AIA rilasciata alla Ditta Synt3 S.r.l. con sede legale a Erba in via Milano n. 20/A per l'impianto a Erba in via Milano 20/A, alle condizioni specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'AIA previgente, n. 9/2013 e ss.mm., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni riportati nell'Allegato Tecnico A, nonché nell'Allegato Tecnico all'AIA previgente, n. 9/2013 e ss.mm., oltre delle seguenti prescrizioni generali.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. I dati relativi ai controlli previsti dal Piano di monitoraggio dell'AIA devono essere comunicati secondo le modalità indicate nel D.D.S. di Regione Lombardia n. 1696 del 23/02/2009, mediante utilizzo dell'applicativo "AIDA" appositamente predisposto da ARPA.
2. Fatto salvo quanto indicato al punto 1. e se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta non caricabile su AIDA deve essere effettuata in firma digitale ⁽¹⁾, esclusivamente via PEC e direttamente a TUTTI i Soggetti interessati, come di seguito specificati, a seconda che i documenti siano relativi a:

- **scarichi in ambiente:**

- o Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
- o ARPA Dipartimento di Como – Varese: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

- **scarichi in rete fognaria:**

- o Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
- o ARPA Dipartimento di Como – Varese: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it
- o Ufficio d'Ambito di Como: aato@pec.provincia.como.it
- o Como Acqua S.r.l.: sportello.utenzeproduttive@pec.comoacqua.it
- o Soggetti esecutori dei servizi di fognatura – depurazione: *rispettivo domicilio elettronico*

- **emissioni in atmosfera:**

- o Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
- o ARPA Dipartimento di Como – Varese: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

- **rumore, impatto acustico:**

- o Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
- o ARPA Dipartimento di Como – Varese: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it
- o Comune competente per territorio: *rispettivo domicilio elettronico*

- **prescrizioni generali** non attinenti le tematiche ambientali sopra elencate:

- o Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle sopra specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.

⁽¹⁾ Ai fini della ricevibilità agli atti della documentazione inviata via PEC, la stessa deve sempre essere trasmessa con nota di accompagnamento sottoscritta digitalmente dal Gestore o da apposito procuratore speciale. I documenti allegati (relazioni tecniche, planimetrie, dichiarazioni, etc.) devono essere sottoscritti digitalmente dal Gestore, dal procuratore speciale o direttamente dall'autore della documentazione medesima, se redatti in originale informatico.



3. Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni autorizzative si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo e gli intervalli temporali si intendono calcolati come continui e consecutivi.
4. Ogni eventuale richiesta di proroga dei termini temporali fissati per l'ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere formalizzata da parte del Gestore, mediante comunicazione specifica (cioè non inserita all'interno di relazioni tecniche o altra documentazione prodotta) a questa Provincia, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto ai termini temporali prescritti. La medesima richiesta dovrà essere adeguatamente motivata da ragioni tecniche. Questa Provincia si riserva di concedere tali proroghe, fatta salva l'acquisizione dei nulla osta dei Soggetti eventualmente coinvolti. La mancata concessione espressa della proroga costituisce rigetto della richiesta.
5. Ai sensi dell'art.29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e smi, è prescritta la comunicazione all'autorità competente delle variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero delle modifiche progettate per l'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del Decreto stesso.

In particolare deve essere comunicato a questa Provincia:

- a. qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la variazione della ragione sociale o della partita IVA dell'azienda operante nell'insediamento oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni da tale cambiamento. Il Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la volturazione dell'autorizzazione, fornendo le proprie generalità complete unitamente alle dichiarazioni di legge dovute (antimafia, possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'attività di gestione rifiuti);
 - b. il cambiamento delle procure o deleghe interne che determini la sostituzione del Gestore. La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare documentazione attestante le generalità complete unitamente alle dichiarazioni di legge dovute (antimafia, possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'attività di gestione rifiuti).
6. Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art.29-*decies*, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
 7. Sono richiamati come parte integrante del presente provvedimento i divieti, gli obblighi e le prescrizioni discendenti dalle norme generali del D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, gestione dei rifiuti, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, il cui rispetto resta comunque oggetto di verifica da parte dell'Autorità di controllo e la cui eventuale violazione determina i pertinenti provvedimenti di cui all'art. 29-*decies* comma 9 (diffida, sospensione, revoca).

DISPONE

1. La notifica del presente atto alla SYNT3 S.r.l. (P.IVA 00228710133), all'ARPA Dipartimento di Como – Varese e al Comune di ERBA, ai Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Como, Como Acqua, Ufficio d'Ambito,
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Como.

DÀ ATTO che:

- il Gestore e l'azienda rispondono esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- sono fatti salvi tutti i divieti, gli obblighi e le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;



- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.Lgs. 152/06 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, prevenzione incendi, sanitarie, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale p_CO.09.03.2016.669 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione.
- a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:
 1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni 3 - Milano, quale giudice generale di legittimità;
 - al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;in via alternativa:
 2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni Ambientali
dott. Alberto Mortera

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Allegato A

Ditta: SYNT3 S.R.L.
Sede legale: Comune di Erba via Milano 20/A
Sede impianto: Comune di Erba via Milano 20/A

0. Stato autorizzativo.

La ditta è autorizzata con i seguenti Provvedimenti Dirigenziali:

- PD n°9/A/ECO del 01/02/2013 di rinnovo AIA;
- PD n°76/A/ECO del 08/03/2016 di aggiornamento AIA.

1. Descrizione delle varianti in progetto.

Le modifiche non sostanziali in progetto consistono nell'ampliamento e riorganizzazione del laboratorio controllo qualità /ricerca e sviluppo.

Nel dettaglio, le modifiche riguarderanno i seguenti aspetti:

- l'area "controllo qualità" (CQ) sarà collocata nell'area dell'esistente laboratorio, mentre l'area "ricerca e sviluppo" (R&S) prenderà il posto dell'attuale area di deposito adiacente (in quest'ultima area saranno ricavate anche un blocco servizi ed una sala riunioni, oltre che una scala esterna per l'accesso ai locali);
- installazione, nell'area CQ, di apparecchiature per l'esecuzione di test vari sui prodotti, quali ad esempio: gascromatografo, Jungle Test, Xeno Test (con relativo impianto di produzione di acqua demi per l'alimentazione delle apparecchiature che la richiedono), camere "climatiche" per l'esecuzione di test in particolari condizioni di umidità e temperatura;
- installazione, nell'area R&S, di piccoli impianti pilota che simulano i processi produttivi di Synt3 in scala di laboratorio (ad es. per spalmatura, stampa, coagulazione, goffratura);
- installazione di nuove cappe aspirate da laboratorio.

Si procede, inoltre, all'eliminazione dell'emissione E15, scarsamente rilevante, costituita dal ricambio aria ambiente della sala campioni, per smantellamento della stessa sala campioni, i cui locali verranno trasformati in uffici.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 9/A/ECO del 01/02/2013, così come aggiornato con PD n. 76/A/ECO del 08/03/2016.

Si riportano di seguito solo le parti modificate/aggiornate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito

Lo stabilimento sorge su un'Area del comune di Erba (CO) ricadente, secondo il vigente PGT comunale, in ambito del *tessuto urbano consolidato – tessuti produttivi*, secondo l'ultima variante del PGT approvato dalla delibera del Consiglio Comunale di del Comune di Erba (CO) n° 101 del 28/12/16 e n° 1 del 05/01/17.

L'area di pertinenza della attività è interessata da un vincolo di "tutela dei beni paesaggistici ambientali" in quanto ricade nell'area di bellezze panoramiche ambientali del comune di Erba, come riportato nel PGT vigente.



C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Viene stralciata l'emissione scarsamente rilevante E15 dalla tabella C2 – *Emissioni a scarsa rilevanza* per smantellamento del locale campioni.

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Viene aggiunto al paragrafo quanto segue.

Gli scarichi idrici derivanti dal laboratorio saranno costituiti dalle condense provenienti dalle apparecchiature di test (jungle test, xeno test, camere climatiche), dall'impiantino di produzione di acqua demi (osmosi inversa) e da una lavatrice "domestica" anch'essa utilizzata saltuariamente per test sui materiali.

Tali scarichi non verranno immessi in pubblica fognatura fino alla verifica dei requisiti per l'assimilazione ai reflui domestici.

E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.2 Acqua

E.2.4. Prescrizioni generali

Vengono inserite le seguenti prescrizioni:

- IX) Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dal nuovo laboratorio controllo qualità non potrà essere attivato sino all'avvenuta trasmissione del certificato analitico comprovante i requisiti di assimilabilità e successivo rilascio del provvedimento di assimilazione da parte dell'Ufficio d'Ambito di Como.
- X) I reflui di cui al punto precedente, in attesa della conclusione del procedimento di assimilazione alle acque reflue domestiche, devono essere smaltiti come rifiuti.